

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

## XXIX.

## SEDUTA DI VENERDÌ 3 DICEMBRE 1954

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	327
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	327
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato (578).	
CAPPUGI e MORELLI: Esodo volontario dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. (43).	
LIZZADRI: Esodo volontario del personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. (62).	327
PRESIDENTE . . . . .	327, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 337, 338
TOZZI CONDIVI. <i>Relatore</i> . . . . .	328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338
FERRI . . . . .	328, 329, 331, 332
TURCHI . . . . .	329, 330, 332, 337
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
BUBBIO . . . . .	329, 330, 333, 336, 337
AGRIMI . . . . .	331, 332
DE VITA . . . . .	331
CAPPUGI . . . . .	332, 335
BERLOFFA . . . . .	332, 333
GULLO . . . . .	336
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	338

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

## Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Riva.

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Grasso Nicolosi Anna sostituisce, ai sensi del quinto comma dell'articolo 28 del Regolamento della Camera, il deputato Calandrone Giacomo.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato (578); Cappugi e Morelli: Esodo volontario dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. (43); Lizzadri: Esodo volontario del personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. (62).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esodo volontario dei dipendenti civili della Amministrazione dello Stato »; della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi e

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1954

Morelli: « Esodo volontario dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lizzadri: « Esodo volontario del personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ».

Ricordo che nella seduta precedente è stata chiusa la discussione generale e si è deliberato il passaggio all'esame degli articoli del nuovo testo unificato, formulato dal Comitato ristretto.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Il personale delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, inquadrato nei ruoli transitori, o che, avendo maturato il diritto all'inquadramento, non abbia ancora ottenuto il relativo provvedimento formale, ed il personale femminile coniugato, appartenenti ai ruoli organici delle Amministrazioni stesse, che abbia raggiunto o raggiunga, per effetto degli aumenti previsti dal presente articolo, il limite di anni venti di effettivo servizio, può, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere il collocamento a riposo.

Potrà altresì chiedere il collocamento a riposo il personale maschile di ruolo al quale manchino non più di cinque anni per il raggiungimento del limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni, ed il personale femminile anche non coniugato, al quale manchino non più di dieci anni per il raggiungimento di tale limite. Non potranno valersi di tale facoltà gli impiegati di gruppo A di grado VI o superiore e quelli di gruppo B di grado VII o superiore. Delle stesse facoltà potrà usufruire il personale subalterno e salariato di ruolo con 20 anni di effettivo servizio, calcolato come nel primo comma del precedente articolo.

Al personale collocato a riposo ai sensi dei precedenti commi è concesso un aumento di servizio, fino ad un massimo di cinque anni, da valere sia ai fini del compimento della anzianità di cui al primo comma, sia ai fini della liquidazione della pensione.

L'aumento è elevato fino ad un massimo di sette anni complessivamente nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, militare o civile, per fatto di guerra o per servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o vedova di guerra.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute è considerato effettivo servizio ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Vorrei anzitutto indicare gli errori di stampa che ho riscontrato in questo testo. Alla terza riga, dove si parla di « ruoli transitori », occorre correggere in « ruoli speciali transitori ». Alla settima riga, poi, leggiamo « appartenenti ai ruoli organici »; è chiaro che si deve dire « appartenente », in quanto si riferisce al personale femminile.

All'ultimo comma, ho presentato poi un emendamento aggiuntivo, che ho già illustrato in sede di discussione generale. Si tratta di aggiungere alla fine dell'ultimo comma le parole: « ed è valutato per intero anche per la liquidazione della pensione ».

Questa precisazione è necessaria in quanto per legge il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute è considerato per la metà. Noi invece intendiamo che esso sia compreso totalmente. Altrimenti può verificarsi che se un impiegato è stato malato per due anni, di questi ne viene calcolato uno solo, per cui l'impiegato, per avere riconosciuti 20 anni di servizio, in effetti ne deve fare 21.

FERRI. Ma non è superflua l'aggiunta?

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Mi hanno assicurato che è necessaria, in quanto per legge il periodo di malattia viene considerato per metà agli effetti della pensione.

FERRI. Ma quando diciamo che « è considerato effettivo servizio », ne scaturisce necessariamente che deve essere considerato anche agli effetti della pensione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. È meglio inserire qualcosa di più che di meno. L'osservazione è stata fatta proprio dagli uffici del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Oltre agli emendamenti che sono già stati illustrati dal relatore, ve ne sono anche altri relativi a questo articolo 1. Gli onorevoli Turchi e Ferri propongono di sostituire il secondo comma col seguente:

« Il collocamento a riposo può essere richiesto anche dal personale maschile e femminile di ruolo, di ogni ordine e grado sempre che abbia raggiunto o raggiunga, per effetto dei benefici previsti dal presente articolo, il limite di venti anni di effettivo servizio, previo parere favorevole dell'Amministrazione ».

In subordine, l'onorevole Turchi propone di sostituire il secondo comma col seguente:

« Il collocamento a riposo può essere richiesto anche dal personale maschile di ruolo, di ogni ordine e grado, mutilato e invalido di guerra sempre che abbia raggiunto o raggiunga, per effetto dei benefici previsti dal

presente articolo, il limite di venti anni di effettivo servizio, previo parere favorevole dell'Amministrazione ».

TURCHI. Non ritengo necessario illustrare il primo emendamento, perché già nella seduta precedente in sede di discussione generale, ho avuto occasione di esporre le ragioni che mi hanno indotto a presentarlo.

Quanto all'emendamento subordinato, esso diverge dal primo solo in questo: che, mentre col primo propongo di accordare anche al personale di ruolo la stessa facoltà riconosciuta al personale non di ruolo ed al personale dei ruoli speciali transitori, con l'emendamento subordinato, invece, limito questa facoltà solo al personale maschile appartenente alle categorie dei mutilati ed invalidi di guerra.

In sostanza, se la Commissione non ritiene di poter estendere a tutto il personale la facoltà di chiedere il collocamento a riposo, propongo di riconoscere tale facoltà almeno al personale mutilato ed invalido di guerra.

PRESIDENTE. C'è poi un altro emendamento presentato dagli onorevoli Turchi e Ferri che propone di aggiungere all'articolo il seguente comma:

« Al personale collocato a riposo ai sensi del presente articolo, sarà applicato il trattamento derivante dal conglobamento delle retribuzioni e dalla relativa liquidazione delle pensioni ai pari grado in attività di servizio, con le modalità che saranno stabilite dal nuovo trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

TURCHI. Mi pare che il significato dell'emendamento sia chiaro. Nel caso che vi siano dei dipendenti statali che chiedano di andarsene, evidentemente essi saranno collocati a riposo con un trattamento che può anche essere inferiore a quello che sarà regolato attraverso l'attuazione delle leggi delegate. Di conseguenza, quando sarà riveduto il trattamento economico, gli eventuali miglioramenti dovranno essere valutati anche agli effetti della liquidazione delle pensioni a questo personale già andato via.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo su questo emendamento. L'intenzione del comitato era proprio questa: ma siccome si parlava del 1° gennaio 1954, non ci eravamo preoccupati di inserire una disposizione del genere. Ma ora che si parla di uno spostamento al 1956, la preoccupazione è fondata.

FERRI. Forse parlare semplicemente di « nuovo trattamento economico », è troppo generico.

TURCHI. Si potrebbe dire, « derivante dalla revisione dello stato giuridico ed economico dei dipendenti statali ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Potrebbe darsi che alcuni impiegati i quali oggi si trovano in queste condizioni, non sapendo ancora quale sarà la loro posizione domani, non sappiano decidere se convenga loro fare la domanda oppure no. Non sarebbe opportuno spostare il termine entro cui può essere presentata la domanda per avvalersi di questa legge?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei chiedere se non sia opportuno spostare la discussione di questo problema in sede di articolo 6, dove si dice, al primo comma:

« Sulle domande di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio l'Amministrazione deve provvedere entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti nel primo comma dell'articolo 1 e nell'articolo 3 ».

Si potrebbe aggiungere che l'accoglimento di queste domande può essere differito al momento in cui sia entrato in vigore il nuovo trattamento conglobato.

TURCHI. Io non mi oppongo alla soluzione prospettata dal Sottosegretario.

BUBBIO. Mi riferisco alla dichiarazione di ordine generale che ho fatto nella precedente seduta, e che torna acconcia anche in questa sede. Noi vogliamo fare una legge che ha carattere straordinario. La maggioranza della Commissione è d'accordo, e così sia. Però, pur approvando il concetto generale di dare a molti la facoltà di andar via a loro piacimento, con quelle che possono essere le conseguenze agli effetti del bilancio dello Stato, non comprendo perché si debbano fare ulteriori eccezioni, quali, per esempio, quella di computare per intero l'aspettativa come servizio effettivo. Non vedo perché si debba derogare a questa norma di carattere generale. Lasciamo salva almeno questa regola generale. Quando concediamo a questi impiegati un'agevolazione così ampia, come quella di andare in pensione con un abbuono di cinque o di dieci anni, secondo le diverse posizioni, che necessità c'è di fare un'ulteriore concessione, per cui chi è stato malato ad esempio per due anni, ottiene il computo di tutti e due gli anni come servizio effettivo? Tanto più in quanto sappiamo che molte volte le aspettative per ragioni di salute hanno delle code...

Quindi mi dichiaro contrario tanto a questa ulteriore agevolazione, quanto all'altra proposta dell'onorevole Turchi in favore dei mutilati ed invalidi. In sostanza si vuole creare anche in questo caso un *jus* singolo per i mutilati e gli invalidi. Convengo che essi meritano ogni riguardo, ma appunto per questo abbiamo stabilito per essi un abbuono di sette anni. È tanto grande l'agevolazione, che non è necessaria un'ulteriore decurtazione!

**TURCHI.** Vorrei dare un chiarimento all'onorevole Bubbio. Il disegno di legge, nel testo formulato dal Comitato ristretto, prevede che della facoltà di chiedere il collocamento a riposo anticipato, possano avvalersi soltanto i dipendenti non di ruolo e dei ruoli speciali transitori. Per i dipendenti di ruolo la facoltà è limitata soltanto a coloro che abbiano raggiunto quasi il limite d'età per andare in pensione.

Con il primo emendamento, io propongo di porre tutti sullo stesso piano, cioè dipendenti dei ruoli speciali transitori, personale non di ruolo e personale di ruolo, tutti, uomini e donne, possono avvalersi di questa facoltà.

Con l'emendamento subordinato, prevedendo o presumendo che il primo emendamento possa essere respinto, propongo di riconoscere questa facoltà al solo personale, evidentemente maschile, mutilato o invalido di guerra, senza alcun vantaggio particolare rispetto agli altri.

**BUBBIO.** In ogni caso, come ho già detto l'altra volta, non possiamo approvare la clausola « previo parere favorevole dell'Amministrazione » perché in questo modo verremmo a castigare gli ottimi, in quanto certamente i capiufficio li considereranno necessari, indispensabili, e non permetteranno loro di lasciare l'Amministrazione. Mi permetto anche di osservare che in pratica questa disposizione sarebbe molto difficile da applicare. Vorrei quindi che l'onorevole Turchi rinunciassi a quel « previo parere favorevole dell'Amministrazione ».

Quanto alla prima parte dell'emendamento rimangono ferme le mie dichiarazioni.

**TOZZI CONDIVI, Relatore.** Il primo emendamento degli onorevoli Turchi e Ferri non può essere accettato, proprio per i limiti che ci siamo dovuti imporre nell'esame di questa legge. Abbiamo dovuto riconoscere infatti che gli impiegati di ruolo non possono essere mandati via con tanta semplicità e facilità, poiché noi non miriamo puramente e semplicemente

a sostituire del personale competente con altro personale di nuova nomina, e quindi meno competente, ma ci proponiamo invece di sfollare i ranghi dell'Amministrazione dello Stato, e quindi i ruoli transitori, i ruoli dei subalterni e quelli dei salariati.

Il secondo emendamento dell'onorevole Turchi, poi, prospetta lo stesso problema in una forma più ristretta, in quanto vorrebbe estendere ai soli mutilati la possibilità di essere collocati a riposo anche se fanno parte di ruoli organici. Anche questo emendamento non può essere accettato per gli stessi motivi, perché non possiamo conoscere oggi con precisione il numero degli impiegati e funzionari che potrebbero beneficiare di questa determinata norma. Abbiamo concesso particolari facilitazioni al personale combattente e mutilato, purché appartenga ai ruoli transitori e non ai ruoli organici.

Accetto invece in pieno l'altro emendamento aggiuntivo Turchi-Ferri, perché o questa legge sullo sfollamento entrerà in vigore prima della legge-delega, ed allora l'emendamento sarà necessario, oppure entrerà in vigore dopo, ed allora sarà superfluo.

**LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.** Dichiaro di accettare gli emendamenti dell'onorevole Tozzi Condivi.

Non posso invece aderire all'emendamento Turchi-Ferri relativo al secondo comma. Credo che già l'onorevole Russo nella precedente seduta abbia esposto l'atteggiamento del Governo nei confronti di questa legge. Non si può estendere indiscriminatamente questa facoltà a tutti i dipendenti dello Stato. Vi sono delle ragioni di buona organizzazione dei servizi dell'Amministrazione, che consigliano di non agevolare il collocamento a riposo dei dipendenti di ruolo, salvo il caso dei più anziani. Chi se ne vuole andare, si varrà delle disposizioni di carattere generale; ma non si può concedere un'agevolazione che poi tornerebbe a tutto danno del buon funzionamento dell'Amministrazione dello Stato.

Mi rammarico di non poter accettare neppure l'emendamento subordinato dell'onorevole Turchi, relativo al collocamento a riposo del personale mutilato ed invalido di guerra, anche per le ragioni esposte poco fa dall'onorevole Bubbio. Se ci saranno, come ci saranno, dei benefici particolari per le categorie dei combattenti e mutilati di guerra, dovranno essere consentiti nel quadro di una valutazione generale, nelle leggi delegate. In questa legge, dal momento che abbiamo già concesso sette anni di abbuono rispetto ai cin-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1954

que degli altri, ritengo che non sia opportuno aggiungere quest'altra agevolazione.

Per quanto riguarda infine l'ultimo emendamento Turchi-Ferri, lo riterrei superfluo, perché, considerata la data verosimile di entrata in vigore di questa legge, considerato che è previsto il termine di un anno per presentare le domande, considerato anche che le domande possono essere accolte nei sei mesi successivi, è chiaro che si andrà oltre il 1° luglio 1956.

Comunque, se questo comma può servire di sprone a qualcuno per non attendere l'ultimo giorno dell'anno a fare la domanda ed andarsene anticipatamente con una liquidazione calcolata in base alle norme vigenti, salvo una seconda liquidazione al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme, lo Stato può averne un vantaggio. Pertanto, pur ritenendo forse superflua la norma, non ho difficoltà ad inserirla nella legge.

Pregherei, peraltro, la Commissione di non accogliere gli altri due emendamenti Turchi-Ferri, perché il Governo, accettando il testo del Comitato ristretto, ha fatto il massimo sforzo possibile, e non vedrebbe con molto favore, nell'interesse dell'Amministrazione, un nuovo allargamento.

AGRIMI. Desidero un chiarimento. Attualmente il collocamento a riposo ha luogo quando si raggiungono i 65 anni di età o i 40 anni di servizio, oppure quando si hanno entrambi questi requisiti? In altre parole, è necessario raggiungere entrambi i limiti, o è sufficiente raggiungerne uno solo? E spiego il perché di questa domanda. Al secondo comma dell'articolo 1 si dice:

« Potrà altresì chiedere il collocamento a riposo il personale maschile di ruolo al quale manchino non più di cinque anni per il raggiungimento del limite massimo di età... ».

Ora, ci sono anche nell'Amministrazione molti funzionari che hanno raggiunto i 65 anni di età, ma non i 40 di servizio, per cui rimangono nell'Amministrazione fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio. Costoro sarebbero esclusi dalla legge?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È su loro richiesta che avviene il collocamento a riposo. Il concetto che ha indotto a fissare quel limite, è che lo Stato ritiene di non dover favorire il collocamento a riposo dei propri funzionari di ruolo in piena efficienza; ritenendo però che non ci sia più questa piena efficienza quando il funzionario è arrivato a quel certo limite di età che è stabilito, gli dà facoltà di

andarsene, convinto che non ne conseguirà un gran danno.

AGRIMI. Nell'articolo si parla del « personale maschile di ruolo al quale manchino non più di cinque anni per il raggiungimento del limite massimo di età ». La norma si deve applicare, *a fortiori*, anche a coloro che tale limite abbiano già superato.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Esattamente. La disposizione si applica dai 60 anni in su, se il limite massimo è fissato ai 65 anni; dai 58 anni in su, se invece è stabilito ai 63 anni.

DE VITA. Vorrei sapere se l'onorevole Sottosegretario ha fatto dei calcoli relativamente al numero dei funzionari di ruolo di grado inferiore al VI che beneficieranno di questa norma. Io credo nessuno.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Secondo lei nell'Amministrazione dello Stato non c'è nessun funzionario di ruolo che abbia più di 60 anni?

DE VITA. Si conteranno sulle punte delle dita.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Innanzi tutto deve considerarsi che quel limite del grado VI e VII vale soltanto per i gruppi A e B. Per il gruppo C non si applica alcun limite, ed io ho l'impressione, onorevole De Vita, che in questo gruppo ci sia qualcuno che ha più di 60 anni, e che la stessa cosa si possa dire per il personale subalterno. Non credo che si contino sulla punta delle dita!

FERRI. A titolo di chiarimento. Mi pare che la questione posta dall'onorevole Agrimi abbia un significato effettivo. Mi consta personalmente che ci sono insegnanti elementari che sono in servizio pur avendo oltrepassato i 65 anni di età, perché magari hanno soltanto 30 o 35 anni di servizio. A questi spetta il beneficio dei cinque anni?

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Certamente. Dal momento che diciamo « al quale manchino non più di cinque anni », evidentemente sono compresi anche coloro ai quali manchino solo quattro o tre anni.

FERRI. Io faccio il caso di coloro i quali abbiano già superato il limite di età.

AGRIMI. Bisognerebbe forse dire: « che ha raggiunto o a cui manchino più di cinque anni... ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È sottinteso.

FERRI. È meglio aggiungerlo, perché domani non sorgano difficoltà col Tesoro.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sarebbe contro lo

spirito della legge che questi impiegati fossero esclusi. Teniamo presente che c'è l'altra norma dell'articolo 2, la quale stabilisce:

« Gli aumenti previsti dal precedente articolo non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo una anzianità superiore a quella che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti massimi di età e di servizio previsti dai singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ».

FERRI. Si dà anche il caso di dipendenti i quali hanno raggiunto o superato il limite di età, ma, essendo entrati in carriera più tardi, hanno un'anzianità minore.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Diciamo allora: « Potrà altresì chiedere il collocamento a riposo il personale maschile di ruolo che abbia raggiunto od a cui manchino non più di cinque anni... ». Veramente la forma non è molto bella.

TURCHI. Non solo non è bella la forma, ma è assurdo dire che possono chiedere di essere collocati a riposo coloro che hanno raggiunto i limiti di età.

PRESIDENTE. Io intendevo l'obiezione dell'onorevole Agrimi in questo senso: siccome sono due i limiti, qual è il limite dal quale si possono cominciare a contare i cinque anni? È la somma di entrambi, o basta il primo limite?

AGRIMI. Questa è la prima questione.

TURCHI. Per essere collocati a riposo basta avere raggiunto uno dei limiti, o quello relativo all'età, o l'altro riguardante il servizio. Chi raggiunga i 65 anni, « deve » essere collocato a riposo.

AGRIMI. Se a 65 anni un impiegato deve andare a riposo, quale che sia la sua anzianità di servizio, nel caso in cui esso abbia solo 35 anni di servizio, va a riposo con la pensione corrispondente a quell'anzianità. Invece un impiegato che ha 60 anni di età e 35 anni di servizio, se opta in base alla legge per il collocamento a riposo, ha la pensione corrispondente ai 40 anni. Non è giusto che il personale anziano che ha già compiuto i 65 anni senza però aver completato il servizio, non possa chiedere di fruire di questo beneficio. Esso può chiederlo a fortiori.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Siamo tutti d'accordo.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Lo stesso discorso per il personale femminile.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del primo emendamento Turchi-Ferri.

CAPPUGI. Per dichiarazione di voto. Relativamente all'abolizione di ogni limitazione per il personale di ruolo, devo dichiarare che la mia proposta di legge era così formulata, in quanto concedeva a tutti la facoltà di sfollare. Però, siccome ho partecipato ai lavori del Comitato ristretto ed ho in quella sede accettato la formula che ora ci viene proposta nel testo del Comitato, naturalmente voto contro questo emendamento per essere fedele all'impegno che ho assunto nel Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turchi-Ferri al secondo comma inteso a consentire lo sfollamento anche al personale di ruolo.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento subordinato presentato allo stesso comma dall'onorevole Turchi del quale ho dato in precedenza lettura.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Tozzi Condivi, aggiuntivo all'ultimo comma delle parole: « ed è valutato per intero anche per la liquidazione della pensione ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dai deputati Turchi-Ferri, che è accettato dal Governo del quale ho dato in precedenza lettura, che estende al personale sfollato il trattamento di quiescenza quale risulterà dopo l'applicazione della legge delega.

*(È approvato).*

BERLOFFA. Desidero chiedere una precisazione al rappresentante del Governo. L'altro giorno mi sono interessato circa la possibilità di includere nei benefici di questa legge, senza onere per lo Stato, quel personale femminile che sia stato assunto durante il periodo bellico. Da calcoli fatti anche con il relatore, tenendo presente che questa legge dovrebbe entrare in vigore verso il febbraio del 1955 e che il personale interessato ha un anno di tempo per presentare la domanda, si arriverà al 1956. Essendo necessari 14 anni e 6 mesi per poter fruire dell'abbuono dei cinque anni, ne consegue che il personale femminile che beneficerà di questa legge sarà quello assunto precedentemente all'agosto del 1942. Per allargare questo limite, senza oneri per lo Stato, io chiedo al rappresentante del Governo se ritiene che i sei mesi a disposizione dell'Amministrazione per concedere

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1954

l'allontanamento dal servizio, possano valere o meno agli effetti di questa anzianità. Sarebbero sei mesi guadagnati, senza oneri per lo Stato, che consentirebbero di estendere i benefici di questa legge anche al personale assunto nei sei mesi successivi all'agosto 1942.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Desidero chiarire all'onorevole Berloffia che io interpretavo la disposizione proprio in questo senso, ritenendo cioè che se la persona la quale chiede di essere collocata a riposo, compie questo determinato periodo di anzianità prima della emanazione del decreto, evidentemente ha diritto a questo beneficio.

BUBBIO. La norma sarebbe quindi di portata generale.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sì.

BERLOFFA. Sulla domanda di collocamento a riposo, l'Amministrazione deve provvedere entro sei mesi. Ora, al primo comma è posto il limite dei venti anni di servizio, e si aggiunge che l'impiegato può presentare la domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si potrebbe quindi ritenere, con un'interpretazione restrittiva, che esso deve avere maturato l'anzianità entro quel termine. Siccome però l'Amministrazione da quel momento ha sei mesi di tempo per concedere l'allontanamento dal servizio, io chiedo se questi sei mesi possono essere computati all'interessato agli effetti del raggiungimento del limite minimo di anzianità.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non ho difficoltà ad accedere alla interpretazione dell'onorevole Berloffia, che cioè questi sei mesi siano computati ad ogni effetto. Anzi, facendo un ulteriore passo avanti, considererei utile allo stesso effetto anche il termine di ulteriori sei mesi nei quali l'accoglimento della domanda può essere ritardato per motivi di servizio. Mi sembra che quest'anno possa giocare benissimo agli effetti della valutazione. Se la Commissione ritiene opportuno, perché non vi siano dubbi, introdurre un emendamento in questo senso nel testo della legge, io non ho alcuna difficoltà ad accettarlo.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. L'opinione del Comitato era appunto questa.

BERLOFFA. Presento allora il seguente emendamento aggiuntivo, che potrebbe essere collocato alla fine di questo articolo 1:

« Il computo dell'anzianità di servizio ai fini dell'applicazione del presente articolo, viene fatto con riferimento alla data di cessazione dal servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Berloffia.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 1 che, con gli emendamenti già approvati, risulta così formulato:

« Il personale delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, inquadrato nei ruoli speciali transitori, o che, avendo maturato il diritto all'inquadramento, non abbia ancora ottenuto il relativo provvedimento formale, ed il personale femminile coniugato, appartenente ai ruoli organici delle Amministrazioni stesse, che abbia raggiunto o raggiunga, per effetto degli aumenti previsti dal presente articolo, il limite di anni venti di effettivo servizio, può, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere il collocamento a riposo.

Potrà altresì chiedere il collocamento a riposo il personale maschile di ruolo che abbia raggiunto o al quale manchino non più di cinque anni per il raggiungimento del limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni, ed il personale femminile anche non coniugato, che abbia raggiunto o al quale manchino non più di dieci anni per il raggiungimento di tale limite. Non potranno valersi di tale facoltà gli impiegati di gruppo A di grado VI o superiore e quelli di gruppo B di grado VII o superiore. Delle stesse facoltà potrà usufruire il personale subalterno e salariato di ruolo con 20 anni di effettivo servizio, calcolato come nel primo comma del presente articolo.

Al personale collocato a riposo ai sensi dei precedenti commi è concesso un aumento di servizio, fino ad un massimo di cinque anni, da valere sia ai fini del compimento della anzianità di cui al primo comma, sia ai fini della liquidazione della pensione.

L'aumento è elevato fino ad un massimo di sette anni complessivamente nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, militare o civile, per fatto di guerra o per servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o vedova di guerra.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute è considerato effettivo servizio, ed è valutato per intero anche per la liquidazione della pensione.

Al personale collocato a riposo ai sensi del presente articolo, sarà applicato il trattamento derivante dal conglobamento delle retribuzioni e dalla relativa liquidazione delle pen-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1954

sioni ai pari grado in attività di servizio, con le modalità che saranno stabilite dal nuovo trattamento economico dei pubblici dipendenti.

Il computo dell'anzianità di servizio, ai fini dell'applicazione del presente articolo, viene fatto con riferimento alla data di cessazione dal servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

« Gli aumenti previsti dal precedente articolo non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo una anzianità superiore a quella che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti massimi di età e di servizio previsti dai singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3 è così formulato:

« Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono autorizzate a disporre della cessazione dal servizio dei rispettivi impiegati e salariati non di ruolo che ne facciano domanda nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« La domanda di cessazione dal servizio di cui all'articolo precedente può essere avanzata anche dal personale di cui all'articolo 1 che non si trovi nelle condizioni di fruire del collocamento a riposo ».

A questo articolo l'onorevole Tozzi Condivi propone il seguente emendamento. dopo le parole « di cui all'articolo 1 », aggiungere le altre « primo comma ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. È una precisazione. Si chiarisce che si tratta del personale maschile e del personale femminile coniugato con un'anzianità inferiore ai venti anni.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono d'accordo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Tozzi Condivi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, con l'emendamento già approvato, risulta così modificato:

« La domanda di cessazione dal servizio di cui all'articolo precedente può essere avanzata anche dal personale di cui all'articolo 1, primo comma, che non si trovi nelle condizioni di fruire del collocamento a riposo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Agli impiegati o salariati che, in seguito a domanda di dimissioni volontarie, cesseranno dal servizio ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, verrà corrisposta una indennità comprensiva.

1°) di tante mensilità di retribuzione o paga, di indennità di carovita e relative quote complementari, di premio di presenza, ragguagliato a 25 giornate per ogni mese, e di indennità di funzione o di assegno perequativo, quanti sono gli anni di servizio prestato,

2°) una somma corrispondente a sei mensilità dei citati emolumenti, per coloro che abbiano meno di cinque anni di servizio, aumentata di tante mensilità quanti sono gli ulteriori anni di servizio, fino ad un massimo di dodici mensilità complessive.

Agli effetti del computo delle mensilità di cui ai numeri 1°) e 2°) del precedente comma le frazioni di anno superiori a sei mesi si calcolano per un anno intero di servizio.

Inoltre l'anzianità di ruolo ordinario o transitorio degli impiegati di cui all'articolo 4 è computata come anzianità di servizio non di ruolo nella categoria cui detto personale apparteneva all'atto dell'inquadramento ».

A questo articolo l'onorevole Tozzi Condivi ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere, al primo comma, le parole.* « in seguito a domanda di dimissioni volontarie ».

*Sostituire il n. 2°) con il seguente.*

« Una somma corrispondente a sei mensilità dei citati emolumenti, aumentata di tante mensilità quanti sono gli anni di servizio utile eccedenti i sei fino ad un massimo complessivo di dodici mensilità ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Si tratta di emendamenti di pura forma. Col primo propongo di sopprimere le parole « in seguito a domanda di dimissioni volontarie », in quanto sono del tutto superflue, poiché il collocamento a riposo avviene sempre su domanda.



Quanto al secondo emendamento, ho soltanto eliminato l'inciso « per coloro che abbiano meno di cinque anni di servizio » e resa più chiara la dizione.

CAPPUGI. È un emendamento di forma. Effettivamente quell'inciso è superfluo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono d'accordo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato:

« Agli impiegati o salariati che cesseranno dal servizio ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, verrà corrisposta una indennità comprensiva:

1°) di tante mensilità di retribuzione o paga, di indennità di carovita e relative quote complementari, di premio di presenza ragguagliato a 25 giornate per ogni mese, e di indennità di funzione o di assegno perequativo quanti sono gli anni di servizio prestato;

2°) una somma corrispondente a sei mensilità dei citati emolumenti, aumentata di tante mensilità quanti sono gli anni di servizio utile, eccedenti i sei fino ad un massimo complessivo di dodici mensilità.

Agli effetti del computo delle mensilità di cui ai numeri 1°) e 2°) del precedente comma le frazioni di anno superiori ai sei mesi si calcolano per un anno intero di servizio.

Inoltre l'anzianità di ruolo ordinario o transitorio degli impiegati di cui all'articolo 4 è computata come anzianità di servizio non di ruolo nella categoria cui detto personale apparteneva all'atto dell'inquadramento ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Sulle domande di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio l'Amministrazione deve provvedere entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti nel primo comma dell'articolo 1 e nell'articolo 3.

Il provvedimento che accoglie la domanda deve indicare la decorrenza, che può essere ritardata per motivi di servizio fino ad un massimo di sei mesi dalla data del provvedimento.

Nei confronti degli insegnanti di istituti e scuole di ogni ordine e grado, il collocamento a riposo è disposto con effetto dal 1° ottobre successivo alla data del provvedimento.

Le domande di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio possono essere respinte per gravi motivi di servizio e qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

L'impiegato che ha avanzato la domanda per il collocamento a riposo o la cessazione del servizio è tenuto a proseguire nei doveri di ufficio fino alla data fissata dal provvedimento che accoglie la domanda ».

A questo articolo l'onorevole Tozzi Condivi propone di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« I sei mesi decorrono dalla data dell'inquadramento in ruolo per i dipendenti di cui al primo comma dell'articolo 1 che ancora non lo abbiano ottenuto ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Questo emendamento si ricollega al primo articolo nel quale abbiamo voluto contemplare per scrupolo anche la posizione di coloro i quali, pur avendo il diritto di entrare nei ruoli speciali transitori, non abbiano ancora formalmente ottenuto il riconoscimento di tale loro diritto. Se per un caso straordinario non l'avessero ancora ottenuto, i sei mesi decorreranno dalla data dell'inquadramento in ruolo.

CAPPUGI. Questa aggiunta vuol essere una garanzia. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con l'emendamento già approvato:

« Sulle domande di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio l'Amministrazione deve provvedere entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti nel primo comma dell'articolo 1 e nell'articolo 3.

Il provvedimento che accoglie la domanda deve indicare la decorrenza, che può essere ritardata per motivi di servizio fino ad un massimo di sei mesi dalla data del provvedimento.

I sei mesi decorrono dalla data dell'inquadramento in ruolo per i dipendenti di cui al primo comma dell'articolo 1 che ancora non lo abbiano ottenuto.

Nei confronti degli insegnanti di istituti e scuole di ogni ordine e grado, il collocamento

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1954

a riposo è disposto con effetto dal 1° ottobre successivo alla data del provvedimento.

Le domande di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio possono essere respinte per gravi motivi di servizio e qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

L'impiegato che ha avanzato la domanda per il collocamento a riposo o la cessazione dal servizio è tenuto a proseguire nei doveri di ufficio fino alla data fissata dal provvedimento che accoglie la domanda ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« La metà dei posti che in applicazione della presente legge si renderanno vacanti dovrà essere conferita mediante concorsi riservati al personale statale avventizio o appartenente ai ruoli speciali transitori, in possesso del prescritto titolo di studio ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti dall'onorevole Bubbio:

« *Sostituire le parole.* La metà dei posti, con le altre: I posti ».

« *Aggiungere il seguente comma*

« I posti che non venissero coperti mediante tali concorsi saranno rimessi a concorso pubblico ».

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, propone poi i seguenti emendamenti.

« *Dopo la parola vacanti, aggiungere le altre:* nei ruoli organici ordinari ».

« *Sostituire la parola:* avventizio, con le altre: non di ruolo ».

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Per il personale subalterno resta fermo il disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 aprile 1948, n. 262 ».

BUBBIO. Illustrerò sommariamente gli emendamenti che ho presentati, poiché già ne ho parlato nella precedente seduta.

Il concetto che ha persuaso la maggioranza della Commissione ad appoggiare questo provvedimento, riguarda l'esigenza di sistemare certi funzionari, certi dipendenti che stanno un po' a disagio nell'Amministrazione. Peraltro, ciò che giustifica anche il provvedimento, è l'economia che lo Stato in questo modo viene a realizzare. Ma lo Stato può fare questa economia solo nel caso che tutti i posti i quali si rendono liberi attraverso questo collocamento a riposo, vengano lasciati

a coloro che provengono dai ruoli speciali transitori. È vero che per il personale subalterno di gruppo C rimarrebbe ferma, secondo l'emendamento Tozzi Condivi, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 7 aprile 1948, n. 262, ma se fosse approvato l'emendamento da me proposto, quello Tozzi Condivi resterebbe assorbito.

Questo è il mio principio, ed io lo sottopongo con passione alla Commissione. Vogliamo che ci sia una giustificazione vera e propria, anche di fronte al contribuente. Lasciamo pure andar via alcuni impiegati che hanno una certa anzianità, che hanno già maturato dei diritti, concedendo loro dei benefici. Peraltro i posti che essi lasciano liberi, siano dati a coloro che sono nei ruoli speciali transitori. Se però nei ruoli speciali transitori non vi fossero in numero sufficiente persone munite dei titoli per accedere a questi posti, si farà il concorso pubblico.

TOZZI CONDIVI, *Relatore.* Illustrerò gli emendamenti da me presentati.

Innanzitutto il testo parla di posti che si renderanno vacanti, senza però spiegare dove si renderanno vacanti. Pertanto propongo che dopo « vacanti » si aggiunga. « nei ruoli organici ordinari ». Propongo poi di sostituire la parola « avventizio » con le altre « non di ruolo » per meglio precisare. Infine, dato che l'articolo 6 della legge 7 aprile 1948, n. 262, dispone che per il personale subalterno devono essere messi a disposizione tutti i posti, mentre per il personale non di ruolo o dei ruoli speciali transitori viene messa a disposizione la metà dei posti, io propongo di precisare che per il personale subalterno rimane ferma quella disposizione della legge 7 aprile 1948.

Io personalmente sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Bubbio che è ancora migliore del mio, perché tutti i posti, non soltanto la metà, siano messi a disposizione del personale già in servizio nei ruoli speciali transitori.

GULLO. Faccio notare che nell'ultimo emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi si parla del decreto legislativo luogotenenziale 7 aprile 1948, n. 262. Evidentemente c'è un errore; non può trattarsi di un decreto legislativo luogotenenziale, poiché nel 1948 il luogotenente non c'era più.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* È esatto; va eliminata la parola « luogotenenziale ».

Il Governo è favorevole all'emendamento dell'onorevole Bubbio; non soltanto per le ragioni che ha esposte il proponente, ma anche

per un'altra serie di ragioni, che sono state esposte in occasione della discussione della legge delega. In quella sede da tutti i settori della Camera è stato fatto presente il desiderio che gli impiegati dei ruoli speciali transitori passino il più rapidamente possibile nei ruoli organici. Evidentemente, una norma di questo genere agevolerebbe largamente l'immissione nei ruoli organici dei dipendenti dei ruoli speciali transitori. Quindi, sempre che, come è detto in questa formula, i posti siano conferiti mediante concorso, sia pure riservato a queste categorie, ma comunque con le garanzie proprie dei concorsi, il Governo è favorevole all'emendamento Bubbio, restando conseguentemente assorbito l'ultimo emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Bubbio del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

TURCHI. Il secondo emendamento Bubbio è proprio necessario? C'è la norma generale.

BUBBIO. È meglio precisare. Per altro avverto che è necessario dire « saranno messi a concorso pubblico » anziché « rimessi a concorso pubblico ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento dell'onorevole Bubbio, corretto nel modo testé indicato dal presentatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, che propone di aggiungere dopo la parola « vacanti » le altre: « nei ruoli organici ordinari ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, che propone di sostituire alla parola « avventizio », le altre « non di ruolo ».

(È approvato).

L'ultimo emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi è assorbito dall'emendamento Bubbio già approvato.

Pongo in votazione l'intero articolo 7 così modificato:

« I posti che in applicazione della presente legge si renderanno vacanti nei ruoli organici ordinari dovranno essere conferiti mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli speciali transitori, in possesso del prescritto titolo di studio.

I posti che non venissero coperti mediante tali concorsi, saranno messi a concorso pubblico ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Gli impiegati di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli transitori, che abbiano usufruito delle agevolazioni della presente legge, non potranno essere riassunti in servizio ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e gli impiegati avventizi non potranno essere riassunti alle dipendenze dello Stato, salvo che per pubblico concorso.

In caso di nuova assunzione nella stessa o in altra Amministrazione dello Stato, il servizio degli impiegati e salariati, che abbiano usufruito delle agevolazioni della presente legge, non potrà essere valutato ai fini del trattamento di quiescenza né ad alcun altro effetto, salvo che non vengano dai suddetti restituite le indennità riscosse ai sensi del precedente articolo 5 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 9 è così formulato.

« La spesa occorrente per la corresponsione del trattamento stabilito dal precedente articolo 5 farà carico ai capitoli concernenti le indennità di personale non di ruolo, impiegatizio e salariato, per cessazione dal rapporto d'impiego e di lavoro, i cui stanziamenti potranno essere integrati, in relazione ai fabbisogni, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« Gli enti locali, territoriali e istituzionali, possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili.

Nei riguardi del personale avventizio, il trattamento previsto dall'articolo 5 dovrà essere decurtato di quanto agli interessati eventualmente spetti a titolo di indennità *una tantum* a carico degli istituti di previdenza di categoria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1954

Passiamo all'articolo 11:

« Le deliberazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere adottate dagli enti interessati entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le domande dei dipendenti di tali enti per essere ammessi a fruire dei benefici loro concessi dovranno essere presentate nel termine di sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui al primo comma.

Le Amministrazioni delibereranno su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito nel comma precedente, con le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 6 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 12 è del seguente tenore:

« I dipendenti degli enti locali ammessi al collocamento a riposo ai sensi della presente legge e le relative Amministrazioni verseranno, in rate annuali non superiori a cinque, ai competenti istituti previdenziali le quote di contributo dovute per l'aumento di servizio concesso ai sensi dell'articolo 1 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« Gli enti parastatali e gli enti di diritto pubblico possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire le parole: Gli enti parastatali e gli enti di diritto pubblico, con le altre: Gli altri enti pubblici ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La dizione usata nel testo è imperfetta; pertanto propongo che si sostituisca con l'altra: « Gli altri enti pubblici ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con l'emendamento già approvato.

(È approvato).

Chiedo alla Commissione di autorizzare la Presidenza e il relatore a procedere al coordi-

namento del testo del disegno di legge. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato » (578)

e delle proposte di legge:

CAPPUGI e MORELLI: « Esodo volontario dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato » (43),

LIZZADRI: « Esodo volontario del personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato » (62):

nel nuovo testo unificato (578, 43; 62):

Presenti e votanti . . . . .	40
Maggioranza . . . . .	21
Voti favorevoli . . . . .	39
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi, Amiconi, Andreotti, Angelini Ludovico, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berloff, Berneri, Berry, Capacchione, Cappugi, Caprara, Conci Ehsabetta, Cotellessa, De Biagi, De Francesco, Delcroix, Elkan, Ferri, Gaspari, Giraud, Gorini, Grasso Nicolosi Anna, Gullo, Jacometti, Marazza, Micheli, Pedoni, Pelosi, Pertini, Pintus, Ravera Camilla, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gighola.

*È in congedo:*

Riva.

**La seduta termina alle 10.50.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI